



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI^a Area Organizzativa - Polizia Locale

Prot. n. 37093

Ord. n. 373

IL DIRIGENTE VI AREA ORGANIZZATIVA - POLIZIA LOCALE

LETTA la nota dell'Amministratore Parrocchiale Don Vincenzo Muolo, della chiesa "Maria Regina" in contrada Antonelli, acclarata al protocollo comunale in data 27 luglio 2011, al numero 35499, con la quale chiede che venga emessa ordinanza di chiusura al traffico veicolare sulla viabilità comunale di contrada Antonelli e precisamente nel tratto stradale che costeggia la parrocchia, al fine di agevolare il transito pedonale ai fedeli e successivo momento di aggregazione dei giovani, in occasione della celebrazione della Santa Messa, in occasione della "Chiusura Estate Ragazzi 2011", in programma mercoledì 10 agosto 2011;

RITENUTO di dover accogliere la richiesta del parroco Don Vincenzo Muolo, salvo la comunicazione all'Autorità di P.S. prevista dall'art. 18 del T.U.L.L.P.S. e dell'art. 15, 19 e 20 del relativo regolamento di esecuzione, predisponendo per l'occorrenza, l'apposizione d'opportuna segnaletica verticale mobile nella zona interessata alla manifestazione, al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica nonché la circolazione stradale;

VISTI gli artt. 5/3° comma 6 e 7 del vigente Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e sue modificazioni ed integrazione, nonché il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e sue modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

La chiusura al transito veicolare, della strada comunale che costeggia la Parrocchia "Maria Regina" in contrada Antonelli, nel tratto compreso tra la scuola media "Orazio Comes" e la S.P. n°146 Castellana - Selva di Fasano, per il giorno 10 agosto 2011, dalle ore 19:00 alle ore 23:00.

Tutte le ordinanze in contrasto con la presente si intendono temporaneamente sospese.

La presente **Ordinanza** diviene esecutiva con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale mobile.

I TRASGRESSORI, saranno sanzionati a norma di legge.

LA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli **ORGANI DI POLIZIA**, sono incaricati per la esecuzione della presente Ordinanza.

AVVISA

- Ai sensi dell'art. 3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia - sez. Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) - rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente VI A.O. - Polizia Locale.

DISPONE


di questa Ordinanza:

- ❖ La pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio;
- e la trasmissione, perché ne abbiano conoscenza:
 - Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia di Monopoli;
 - Questura di Bari - Commissariato di Pubblica Sicurezza - Monopoli;
 - Compagnia Guardia di Finanza - Monopoli;
 - Comando Polizia Municipale - Sede;
 - L'inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali.

Dalla Residenza Municipale, li

- 6 AGO. 2011

M.llo T/A



IL DIRIGENTE VI A.O. - Polizia Locale

Michele Magg. PALUMBO
(Dott. Michele Magg. PALUMBO)